



# CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

Provincia di TRAPANI

## 1<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

### Affari Generali – Patrimonio – Bilancio

\*\*\*\*\*

#### VERBALE N. 19 DEL 24/02/2017

Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell'anno 2017 si è riunita in Mazara del Vallo, presso gli Uffici della Presidenza in Via Carmine, la 1<sup>^</sup> Commissione Consiliare Affari Generali – Patrimonio – Bilancio, autoconvocata, per discutere sui seguenti punti all'o.d.g:

1. **Letture e approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Modifica/integrazione del Regolamento IUC, al fine di prevedere ulteriori esenzioni e agevolazioni;**
3. **Varie ed eventuali.**

**Sono presenti:** D.ssa Alagna Emanuela componente (ore 11,00) Geom. Burzotta Andrea Componente (ore 11,00)- Dr. Mauro Giacomo Componente (ore 11,00) Dr. Norrito Nicola componente (ore 11,00)- Safina Pasquale Componente (ore 11,00)

**Sono assenti:** D.ssa Joselita D'Annibale Presidente - Dr. Giacalone Giuseppe Vice Presidente -

Per l'assenza del Presidente e del Vice Presidente, assume la presidenza e presiede la seduta il Consigliere anziano Andrea Burzotta, assiste ai lavori il segretario Rag. Pietro Cracchiolo. Il Presidente f.f. constatato e fatto constatare che la seduta è valida per la presenza della maggioranza dei Componenti apre i lavori alle ore 11,00, dando lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. Si passa al 2° punto all'o.d.g. relativo a: "Modifica/integrazione del Regolamento IUC, al fine di prevedere ulteriori esenzioni e agevolazioni". Si continua nei lavori delle sedute precedenti e viene stilato un allegato di comparazione tra il regolamento vigente ed il regolamento aggiornato relativo al lavoro fin qui svolto con le variazioni, le esenzioni e le agevolazioni. Viene inserito l'Art. 16 Bis "Agevolazioni IMU"; viene modificato l'art. 32 "Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti"; viene modificato anche l'art. 37 "Riduzioni per le utenze domestiche"; viene inserito l'art. 37 Bis "Ulteriori agevolazioni TARI per le utenze domestiche". L'allegato in argomento, fa parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12,00 il Presidente f.f. chiede la seduta.

F.to **IL SEGRETARIO**  
(Rag. Pietro Cracchiolo)

F.to **IL Consigliere Anziano**  
(Geom. Andrea Burzotta)

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO
	<b>ART.16 BIS</b> <b>AGEVOLAZIONI IMU</b>
	<p>1. A partire dall'anno _____ i proprietari di immobili che siano in regola con i versamenti dei tributi locali (Imu, Tasi, Tari/Tia/Tares, canone idrico) effettuati nell'ultimo quinquennio possono usufruire di uno sgravio totale dell'imposta relativa ad un singolo immobile.</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione prevista nel presente articolo i proprietari dovranno essere in regola con tutti i versamenti e per tutte le categorie di tributi locali. Inoltre la regolarità contributiva deve essere posseduta per tutti gli immobili dell'intestatario e del relativo nucleo familiare. Resta inteso che l'agevolazione potrà essere usufruita per un solo immobile per gli appartenenti al nucleo familiare.</p> <p>2. I soggetti che sono titolati ad usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno produrre idonea istanza al competente ufficio tributi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le agevolazioni saranno accordate per un periodo massimo di anni tre decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. I soggetti passivi IMU che non sono in regola con i versamenti a suo tempo dovuti afferenti l'ultimo quinquennio, potranno usufruire della predetta agevolazione se procedono alla regolarizzazione totale (Sorte capitale, Interessi e sanzioni) tramite versamento per intero o con un programma di rientro (rateizzazione). L'utente dovrà dimostrare la regolarità dei versamenti alle scadenze stabile. La non ottemperanza di quanto descritto sopra comporterà la decadenza del beneficio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 32</b></p> <p><b>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI</b></p> <p>Comma 7. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 32</b></p> <p><b>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI</b></p> <p>Comma 7. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la quota fissa <b>pari a n.1 componente</b>. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.</p>

	<p><b>Comma 12. Agli immobili acquisiti per successione ereditaria, a seguito del decesso dell'unico occupante e nel caso in cui gli eredi non occupino l'immobile, né lo concedano in locazione o comodato, non si applica la quota variabile, ma esclusivamente la quota fissa pari a n.1 componente.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Ai soggetti passivi che si trovano nella seguente condizione si applica la riduzione della tariffa nella quota variabile nella misura del <b>66%</b>:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. Ai soggetti passivi che si trovano nella seguente condizione si applica la riduzione della tariffa nella quota variabile nella misura del <b>66%</b>:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, <b>fermo restando quanto previsto dall'art.32 in materia di determinazione della quota fissa e della quota variabile;</b></p> <p>2. <b>Nel caso di immobili detenuti e rientranti nella fattispecie dell'art.32 comma 12, la cui utenza elettrica risulta cessata, si applica la riduzione della quota fissa pari al 50%.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 37 BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b></p> <p>1. A partire dall'anno _____ i proprietari e/o i possessori di immobili, soggetti passivi della TARI, possono usufruire delle agevolazioni se sono in regola con i versamenti dei tributi locali (Imu, Tasi, Tari/Tia/Tares, canone idrico) e beneficiare di una riduzione della parte fissa e variabile della TARI pari al 50%.</p> <p>Per poter usufruire dell'agevolazione prevista nel presente comma i proprietari/possessori dovranno essere in regola con tutti i versamenti e per tutte le categorie di tributi locali. Inoltre la regolarità contributiva deve essere posseduta per tutti gli immobili dell'intestatario e del relativo nucleo familiare. Resta inteso che l'agevolazione potrà essere usfruita per un solo immobile per gli appartenenti al nucleo familiare.</p> <p>2. I soggetti che sono titolati ad usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno</p>

produrre idonea istanza al competente ufficio tributi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le agevolazioni saranno accordate per un periodo massimo di anni tre decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. I soggetti passivi TARI che non sono in regola con i versamenti a suo tempo dovuti afferenti l'ultimo quinquennio, potranno usufruire della predetta agevolazione se procedono alla regolarizzazione totale (Sorte capitale, Interessi e sanzioni) tramite versamento per intero o con un programma di rientro (rateizzazione). L'utente dovrà dimostrare la regolarità dei versamenti alle scadenze stabile. La non ottemperanza di quanto descritto sopra comporterà la decadenza del beneficio.

